

## PROTOCOLLO D'INTESA

**Oggetto:** disciplina della fase transitoria, precedente alla perimetrazione delle aree soggette a pianificazione attuativa, ai sensi del comma 2 dell'art.1 dell'Ordinanza del Commissario per la ricostruzione n.19 del 7 aprile 2017

tra

- La Regione Lazio
- La Provincia di Rieti
- I Comuni di

Accumoli;  
Amatrice;  
Antrodoco;  
Borbona;  
Borgo Velino;  
Cantalice  
Castel Sant'Angelo;  
Cittaducale  
Cittareale;  
Leonessa;  
Micigliano;  
Poggio Bustone;  
Posta;  
Rieti;  
Rivodutri.

- L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione - Lazio

### PREMESSO CHE

ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori comunali danneggiati dal sisma il Commissario straordinario provvede, tra l'altro, a definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;

entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione di cui al precedente capoverso i Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:

a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;

b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma;

c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati;

gli strumenti urbanistici attuativi adottati dai Comuni rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati mediante apposita ordinanza commissariale attraverso la quale sono disciplinate, altresì, le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale;

nei citati strumenti urbanistici attuativi, oltre alla definizione dell'assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati, sono indicati i danni subiti dagli immobili e dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso degli immobili, la individuazione delle unità minime d'intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi, nonché i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano stesso;

lo strumento urbanistico attuativo è adottato con atto consiliare e pubblicato all'albo pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla sua adozione; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16;

acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, il Comune approva definitivamente lo strumento attuativo che innova gli strumenti urbanistici vigenti;

con Ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017, il Commissario straordinario per la ricostruzione, in attuazione del citato articolo 5, comma 2, lettera a), b) e c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, ha disciplinato gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici ad uso produttivo e abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 del citato decreto legge;

il comma 2 dell'art. 1 dell'Ordinanza commissariale n.19 prevede che le Regioni e i Comuni possono, d'intesa, individuare porzioni di territorio ritenute ad elevata pericolosità sismica e idrogeologica ove gli interventi di cui al precedente capoverso non sono autorizzati fino alla approvazione della perimetrazione delle aree soggette a piano attuativo per le quali saranno adottate specifiche norme di intervento;

indipendentemente dai criteri individuati dal Commissario straordinario per la successiva perimetrazione da parte della Regione, tale attività comporta comunque un'approfondita conoscenza dello stato del danno delle strutture immobiliari ricadenti nei Comuni del cratere nonché sulle alterazioni geo-morfologiche attraverso strumenti di indagine quali gli studi di Microzonazione Sismica che restituiscono informazioni indispensabili, anche sotto il profilo normativo, per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione relativa all'emergenza e alla ricostruzione post sisma;

pertanto, appare necessario individuare le aree per le quali avviare, senza indugio, i sopra descritti approfondimenti, nelle more dei quali è necessario definire in via transitoria le modalità con cui l'Ufficio speciale per la Ricostruzione può avviare l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni

relative agli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili ad uso abitativo e produttivo di cui alle Ordinanze n.13 e n.19, previo esame di ogni istanza presentata, da effettuare congiuntamente con il Comune territorialmente competente e la Regione Lazio;

tale esame preventivo dovrà accertare, tra l'altro, che l'intervento richiesto:

- a) sia compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti;
- b) sia compatibile con le condizioni di sicurezza e di incolumità delle persone e delle maestranze riferita al sito di intervento nonché con la completa fruibilità dei sottoservizi esistenti (fogne, acqua e illuminazione);
- c) non ricada nelle zone rosse perimetrate dalla Protezione civile;
- d) riguardi singoli edifici ovvero aggregati edilizi strutturalmente autonomi e conformi alle previsioni di cui all'ordinanza 19;

in attesa della mappatura delle aree come sopra descritta e al fine di consentire all'Ufficio speciale l'immediato avvio delle attività istruttorie sulle istanze presentate ai sensi delle Ordinanze nn. 13 e 19, si conviene di escludere dall'applicazione transitoria oggetto del presente protocollo unicamente gli interventi che ricadono nelle zone rosse perimetrate dalla Protezione civile;

CONSIDERATO quanto sopra le parti

CONCORDANO:

- 1) Il presente accordo integra le previsioni di cui al comma 2 dell'art.1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n.19, al fine di disciplinare il periodo transitorio dalla data di vigenza del medesimo provvedimento all'approvazione della perimetrazione delle aree soggette a piano attuativo ad opera della Regione Lazio.
- 2) Nel periodo transitorio di cui al precedente punto 1), la richiesta di contributi sarà oggetto di istruttoria, da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, secondo le modalità declinate nelle Ordinanze del Commissario straordinario 4, 8, 13 e 19, con esclusione degli interventi che ricadono nelle zone rosse perimetrate dalla Protezione civile;
- 3) al di fuori delle aree escluse di cui al punto 2), l'Ufficio speciale per la ricostruzione - Lazio avvierà l'istruttoria per il rilascio della concessione e l'individuazione del contributo previo esame della singola fattispecie, da effettuare congiuntamente con il Comune territorialmente competente e la Regione Lazio finalizzato ad accertare, tra l'altro, che l'intervento richiesto:
  - a) sia compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti;
  - b) sia accertata la completa fruibilità dei sottoservizi esistenti (fogne, acqua e illuminazione);
  - c) riguardi singoli edifici ovvero aggregati edilizi strutturalmente autonomi e conformi alle previsioni di cui all'ordinanza 19;

Rieti, 4 maggio 2017

FIRMATO

- Per la Regione Lazio .....

- Per la Provincia di Rieti .....

- Per i Comuni di:

Accumoli.....

Amatrice .....

Antrodoco.....

Borbona.....

Borgo Velino.....

Cantalice .....

Castel Sant'Angelo.....

Cittaducale .....

Cittareale .....

Leonessa .....

Micigliano .....

Poggio Bustone .....

Posta .....

Rieti .....

Rivodutri .....

- Per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione - Lazio

.....